

Si informano i Clienti che, l'Agenzia delle Entrate con un comunicato del 30/9/2013 ricorda che, a partire dal 1° ottobre 2013, entra in vigore l'aumento dell'aliquota **IVA** ordinaria dal 21% al **22%**. Come accaduto in occasione del precedente aumento, l'**Agenzia** delle Entrate ha diramato un comunicato stampa, precisando che, per **esigenze tecniche** di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali, i soggetti passivi possono **regolarizzare, senza sanzioni**, eventuali fatture e corrispettivi emessi con la "vecchia" aliquota del 21%, purché sia messa una **nota di variazione in aumento**, ai sensi dell'art. 26, comma 1 del DPR 633/72, entro il **27 dicembre 2013** per le operazioni afferenti i mesi di **ottobre e novembre** ed entro il **16 marzo 2014** per quelle relative al mese di **dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali**.

Dopo aver analizzato gli **effetti generali** che derivano dall'aumento dell'aliquota, in questa sede si intende focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti peculiari. In primo luogo, è necessario verificare quali effetti si producono in capo ai soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale di **IVA per cassa**, di cui all'art. 32-bis del DL n. 83/2012. Tale ultima disposizione, si ricorda, ha esteso la possibilità di **differire l'esigibilità** dell'imposta a tutte le operazioni poste in essere dalle imprese (con volume d'affari non superiore a 2.000.000 di euro) nei confronti di clienti che, a loro volta, agiscono nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni. Si ricorda, inoltre, che il regime di esigibilità differita in questione:

- ♦ è **limitato temporalmente**, in quanto è previsto che l'imposta divenga comunque esigibile **decorso un anno** dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, prima di detto termine, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive;
- ♦ riguarda necessariamente **tutte le operazioni poste in essere dal soggetto** che esercita l'opzione, e permette alla controparte di esercitare il diritto alla detrazione sin dal momento di effettuazione dell'operazione, a nulla rilevando l'esigibilità differita in capo al cedente o prestatore.

Tuttavia, ciò che si deve sottolineare è che il regime di esigibilità differita non **muta** il momento di effettuazione dell'operazione, che rimane sempre ancorato ai parametri ordinari previsti dall'art. 6 del DPR 633/72, ma **solamente l'esigibilità del tributo**, che si concretizza nell'obbligo di includere il debito IVA nella liquidazione periodica solo nel periodo in cui avviene il pagamento del corrispettivo. Da ciò consegue che, considerato che il momento di effettuazione dell'operazione non è condizionato dall'esigibilità differita, anche per coloro che adottano il regime di **IVA per cassa** di cui all'art. 32-bis del DL 83/2012, il **momento** rilevante per la **verifica dell'aliquota** applicabile è quello di **effettuazione dell'operazione**, da cui scattano tutti i relativi ulteriori adempimenti (fatturazione, registrazione, ecc.).

Il vantaggio, come detto, è infatti solamente di natura finanziaria, in quanto l'imposta diviene esigibile in un momento successivo, fermo restando che le **fatture emesse** a partire dal **1° ottobre 2013** (operazioni effettuate ex art. 6 a partire dalla predetta data), pur esprimendo l'opzione per l'esigibilità differita, dovranno riportare già la nuova aliquota del **22%**.

L'incremento dell'aliquota IVA ordinaria produce ulteriori effetti anche in relazione ai **bonifici** effettuati per beneficiare della detrazione del **36%/50%** (spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio) o del **55%/65%** (spese per interventi di risparmio energetico): su tali bonifici, come noto, le banche o le Poste devono effettuare la **ritenuta** del **4%** (aliquota modificata dal DL 98/2011, in precedenza pari al 10%) la quale, come precisato dalla circ. n. 40/2010, deve essere effettuata sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA, la cui aliquota a tali fini deve sempre assumersi nella misura ordinaria. Ciò significa che per le **fatture emesse** (operazioni effettuate) fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, lo "scorporo" dall'importo del bonifico deve avvenire, da parte delle banche o delle Poste, con aliquota del 21%, mentre per quelle emesse (operazioni effettuate) in **data successiva**, detto scorporo deve avvenire con l'aliquota del **22%**. Il sostituto d'imposta (banca o Poste) dovrà prestare attenzione alla **data di emissione della fattura** e non alla data di effettuazione del bonifico, in quanto normalmente prima avviene l'emissione della fattura (momento di effettuazione dell'operazione) e successivamente la stessa viene pagata.